

Numero  
**1791**

sl

0

Bellinzona  
**16 aprile 2025**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Consigliera federale  
Elisabeth Baume-Schneider  
Direttrice DFI  
3003 Berna

[gever@bag.admin.ch](mailto:gever@bag.admin.ch) e  
[marktkontrolle@bag.admin.ch](mailto:marktkontrolle@bag.admin.ch)  
(pdf e word)

### **Procedura di consultazione relativa alla revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici**

Signora Consigliera federale,  
gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 4 febbraio 2025 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e ringraziamo per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio.

La revisione in oggetto propone principalmente di concretizzare nelle ordinanze dipartimentali del Dipartimento federale dell'interno (DFI), che regolano le autorizzazioni speciali per l'impiego di determinati biocidi in settori differenti, le modalità della formazione continua obbligatoria per i titolari delle autorizzazioni. Viene inoltre proposto, per garantire uniformità nell'esecuzione degli esami relativi alle autorizzazioni speciali, di rafforzare la vigilanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).


Il Consiglio di Stato, rimandando per i dettagli allo specifico formulario allegato, concorda con le misure previste, che vanno nella direzione di migliorare le conoscenze degli operatori e incrementare il livello di protezione della salute e dell'ambiente.

Chiediamo tuttavia che l'autorità federale garantisca, direttamente o indirettamente, l'erogazione dell'offerta necessaria per assolvere ai nuovi obblighi di formazione continua, e questo in tutte le lingue nazionali e il territorio. Senza garanzie o vincoli in questo senso, difficilmente i centri di perfezionamento riconosciuti dall'UFSP offriranno il necessario servizio nelle regioni periferiche e a favore delle minoranze linguistiche, con notevoli difficoltà di applicazione della nuova norma.

RG n. 1791 del 16 aprile 2025

Vogliate gradire, signora Consigliera federale, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Norman Gobbi

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Allegato:

- formulario di risposta

Copia a:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet

**Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici  
Consultazione**

**Presenza di posizione di:**

Nome / Azienda / Organizzazione : Cantone Ticino

Abbreviazione dell'azienda/organizzazione : TI

Indirizzo : Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona

Persona di contatto : Nicola Solcà

Telefono : 091.814.29.70

e-mail : nicola.solca@ti.ch

Data :


**Note importanti:**

1. Siete pregati di non modificare la formattazione del modulo e compilare solo i campi grigi del modulo.
2. Si prega di assegnare i commenti alle rispettive disposizioni, dove possibile: Utilizzare un campo grigio per ogni articolo, paragrafo e lettera.
3. Si prega di inserire anche i commenti relativi sul rapporto esplicativo nello stesso campo grigio del modulo per le rispettive disposizioni delle ordinanze.
4. Si prega di inviare la presa di posizione in formato elettronico, sotto forma di **documento Word** così come anche sotto forma **documento pdf**, entro il **12 maggio 2025** ai seguenti indirizzi e-mail: [gever@bag.admin.ch](mailto:gever@bag.admin.ch) e [marktkontrolle@bag.admin.ch](mailto:marktkontrolle@bag.admin.ch).

**Grazie mille per la vostra collaborazione!**



**Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici  
Consultazione**




<b>Osservazioni generali:</b>			<p>Secondo il rapporto esplicativo, si sta valutando se tenere in futuro un registro centrale delle licenze specialistiche rilasciate. Ciò potrebbe essere attuato non prima del 2027 con un progetto legislativo separato. Sulla base dell'esperienza passata, un registro centralizzato sarebbe molto importante per un'applicazione efficace e dovrebbe essere elaborato ed implementato tempestivamente. Nell'ambito della presente revisione, si dovrebbero già creare le basi necessarie per garantire una panoramica completa di tutti i titolari di autorizzazione speciale.</p> <p>Sebbene i centri d'esame e gli istituti di formazione professionale debbano comunicare annualmente all'UFSP le persone a cui hanno rilasciato un'autorizzazione speciale, il modello attuale non prevede un obbligo di comunicazione personale per le qualifiche professionali riconosciute e le abilitazioni equivalenti degli Stati dell'UE e dell'AELS. In generale, non è quindi possibile ottenere una panoramica sistematica delle licenze professionali rilasciate.</p> <p>Al momento opportuno, l'accesso al registro centralizzato dovrà essere garantito a tutte le autorità esecutive cantonali.</p>
<b>Art.</b>	<b>cpv.</b>	<b>lett.</b>	<b>Osservazione/suggerimento</b>
2	-	-	Si suggerisce di allineare la definizione di "piscine collettive" all'Ordinanza sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico: "impianto accessibile al pubblico o piscina accessibile al pubblico", secondo la definizione dell'Art. 7, lett. h.
5	1	a	Si suggerisce di definire meglio per quanto tempo il responsabile dev'essere presente o quando è richiesta la sua presenza presso la piscina collettiva. Nella proposta di revisione l'articolo non risulta abbastanza chiaro e completo.
5	Nuovo cpv. 3bis	-	La documentazione che comprova la formazione impartita dal titolare dell'autorizzazione speciale deve essere facilmente verificabile dalle autorità esecutive. Si suggerisce di includere anche il seguente testo in un nuovo capoverso:

**Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici**  
**Consultazione**

			“La documentazione che attesta la formazione impartita deve essere facilmente verificabile dall'autorità esecutiva cantonale. Il titolare dell'autorizzazione deve mettere a disposizione la documentazione che attesti l'erogazione della formazione e la partecipazione del personale istruito.”
7	Nuovo cpv. 4	-	Il Cantone Ticino è favorevole all'introduzione di un obbligo di perfezionamento. È indispensabile che insieme all'obbligo di perfezionamento, il Centro di perfezionamento offra corsi in tutte le lingue nazionali con regolare frequenza. In questo modo l'obbligo introdotto può essere assolto senza nessuna disparità.  Aggiungere cpv. 4 “I corsi di perfezionamento devono essere offerti nelle lingue nazionali con regolare frequenza.”
16	1		Viene citato l'ente responsabile; che però secondo il rapporto esplicativo verrà sostituito da UFSP. L'articolo deve essere rivisto.
Allegato 2	Nr. 2	-	L'UFSP deve assicurarsi che gli esami si tengano in tutte le ragioni linguistiche. Di conseguenza si suggerisce che gli organi di esame vengano identificati a priori dall'UFSP in tutte le aree linguistiche svizzere.
Allegato 2	Nr. 2, cpv.1	-	Nel cpv. 1 si cita l'ente responsabile, ma con la revisione della presente Ordinanza e il rapporto esplicativo, l'ente responsabile viene sostituito da un organo di esame. Il cpv. 1 deve essere riformulato e l'ente responsabile sostituito da un organo d'esame.
Allegato 3	-	-	In questo allegato non vengono specificati criteri concernenti la periodicità e la lingua dei corsi di perfezionamento. Si richiede di aggiungere un paragrafo in cui si definisce che i Centri di perfezionamento devono erogare le formazioni in una frequenza utile nel corso dei 5 anni e assicurare che i corsi siano proposti nelle lingue nazionali (tedesco, francese e italiano). L'accesso alla formazione continua deve essere garantito a tutti i titolari indistintamente dalla lingua.

<b>Conclusioni</b>	
<input type="checkbox"/>	Consenso senza riserve
<input checked="" type="checkbox"/>	Approvazione con richieste di modifica / prenotazioni
<input type="checkbox"/>	Revisione fondamentale
<input type="checkbox"/>	Rifiuto

**Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici  
Consultazione**



<b>Osservazioni generali:</b>			<p>Secondo il rapporto esplicativo, si sta valutando se tenere in futuro un registro centrale delle licenze specialistiche rilasciate. Ciò potrebbe essere attuato non prima del 2027 con un progetto legislativo separato. Sulla base dell'esperienza passata, un registro centralizzato sarebbe molto importante per un'applicazione efficace e dovrebbe essere elaborato ed implementato tempestivamente. Nell'ambito della presente revisione, si dovrebbero già creare le basi necessarie per garantire una panoramica completa di tutti i titolari di autorizzazione speciale.</p> <p>Sebbene i centri d'esame e gli istituti di formazione professionale debbano comunicare annualmente all'UFSP le persone a cui hanno rilasciato un'autorizzazione speciale, il modello attuale non prevede un obbligo di comunicazione personale per le qualifiche professionali riconosciute e le abilitazioni equivalenti degli Stati dell'UE e dell'AELS. In generale, non è quindi possibile ottenere una panoramica sistematica delle licenze professionali rilasciate.</p> <p>Al momento opportuno, l'accesso al registro centralizzato dovrà essere garantito a tutte le autorità esecutive cantonali.</p>
<b>Art.</b>	<b>cpv.</b>	<b>lett.</b>	<b>Osservazione/suggerimento</b>
4	Nuovo cpv. 3bis	-	<p>La documentazione che comprova la formazione erogata dal titolare dell'autorizzazione speciale deve essere facilmente verificabile dalle autorità esecutive. Si suggerisce di includere anche il seguente testo in un nuovo capoverso:</p> <p>“La documentazione che attesta la formazione impartita deve essere facilmente verificabile dall'autorità esecutiva cantonale. Il titolare dell'autorizzazione deve mettere a disposizione la documentazione che attesti l'erogazione della formazione e la partecipazione del personale istruito.”</p>

**Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici**  
**Consultazione**

4	1	-	L'impiego di prodotti in "spazi di piccole dimensioni" è interpretabile. Nell'Ordinanza non risulta una definizione chiara di cosa si intenda per questa tipologia di spazi. Per evitare incomprensioni e permettere alle autorità esecutive un controllo efficace, il concetto andrebbe definito chiaramente.
4	3	-	Si suggerisce di specificare quali dettagli devono essere riportati nella documentazione che attesta la istruzioni impartite, come ad esempio data e luogo, i prodotti impiegati, la loro quantità, gli organismi bersaglio e la giustificazione del metodo scelto.
2	2	-	Le autorizzazioni speciali limitate non sono mai state specificate in dettaglio. Con la revisione totale di questa Ordinanza, si suggerisce di elencare e specificare le autorizzazioni limitate che esistono attualmente (e.g. Vespe e Calabroni, ecc.).
5	4	-	Il mansionario elaborato e attuale, se approvato dalla commissione dovrebbe poter essere ripreso come tale o modificato all'occorrenza. Si suggerisce di completare il cpv. 4 specificando che l'attuale mansionario può essere ripreso o modificato sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.
6	3	c	Il Cantone Ticino è favorevole all'introduzione di un obbligo di perfezionamento. L'accesso ai corsi deve però essere garantito a tutti e senza limitazioni. Nello specifico dovranno essere offerti corsi di formazione in lingua italiana con una frequenza utile, cosa che attualmente è sempre risultato difficile.
13	Nuovo cpv	-	Si richiede che, tra i compiti di vigilanza, l'UFSP sia responsabile di assicurarsi che i corsi di formazione vengano proposti in tutte le lingue nazionali (tedesco, francese, italiano).
16	1		Viene citato l'ente responsabile; che però secondo il rapporto esplicativo verrà sostituito da UFSP. L'articolo deve essere rivisto.
Allegato 2	1		Viene citato l'ente responsabile; che però secondo il rapporto esplicativo verrà sostituito da UFSP. L'articolo deve essere rivisto.
Allegato 2	Nr. 2, cpv.1	-	Nel cpv. 1 si cita l'ente responsabile, ma con la revisione della presente Ordinanza e il rapporto esplicativo, l'ente responsabile viene sostituito da un organo di esame. Il cpv. 1 deve essere riformulato e l'ente responsabile sostituito da un organo d'esame.
Allegato 2	Nr. 8	cpv. 1c	Si suggerisce di alzare al 40% il valore per il superamento dell'esame in ognuno degli ambiti tematici elencati nell'allegato 1.

**Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici**  
**Consultazione**

Allegato 3	Nr. 4	-	Si suggerisce di introdurre nel contenuto dei corsi di perfezionamento tematiche attuali accompagnate da casi di studio.
Allegato 3	-	-	In questo allegato non vengono specificati criteri concernenti la periodicità e la lingua dei corsi di perfezionamento. Si richiede di aggiungere un paragrafo in cui si definisce che i Centri di perfezionamento devono erogare le formazioni in una frequenza utile nel corso dei 5 anni e assicurare che i corsi siano proposti nelle lingue nazionali (tedesco, francese e italiano). L'accesso alla formazione continua deve essere garantito a tutti i titolari indistintamente dalla lingua e le minoranze linguistiche non devono essere sfavorite. In particolare dovrà essere assicurata la proposta di corsi per permettere ai ca. 30 titolari di autorizzazione in Ticino di partecipare alla formazione continua.
Allegato 3	Nr. 7	-	La durata del corso di perfezionamento è definita come 20 lezioni da 45 minuti, che equivalgono a circa 2.5 giorni di corso. Si suggerisce di ridurre la durata a 2 giorni, che equivalgono a ca. 16 lezioni da 45 minuti. Per andare incontro ai datori di lavoro e alle ditte coinvolte sarebbe più pragmatico definire la durata del corso in giornate intere, in modo da agevolare la pianificazione dell'attività quotidiana della ditta e facilitare la partecipazione ai corsi.

<b>Conclusione</b>	
<input type="checkbox"/>	Consenso
<input checked="" type="checkbox"/>	Approvazione con richieste di modifica / prenotazioni
<input type="checkbox"/>	Revisione fondamentale
<input type="checkbox"/>	Rifiuto

## Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici Consultazione



<b>Osservazioni generali:</b>			<p>Secondo il rapporto esplicativo, si sta valutando se tenere in futuro un registro centrale delle licenze specialistiche rilasciate. Ciò potrebbe essere attuato non prima del 2027 con un progetto legislativo separato. Sulla base dell'esperienza passata, un registro centralizzato sarebbe molto importante per un'applicazione efficace e dovrebbe essere elaborato ed implementato tempestivamente. Nell'ambito della presente revisione, si dovrebbero già creare le basi necessarie per garantire una panoramica completa di tutti i titolari di autorizzazione speciale.</p> <p>Sebbene i centri d'esame e gli istituti di formazione professionale debbano comunicare annualmente all'UFSP le persone a cui hanno rilasciato un'autorizzazione speciale, il modello attuale non prevede un obbligo di comunicazione personale per le qualifiche professionali riconosciute e le abilitazioni equivalenti degli Stati dell'UE e dell'AELS. In generale, non è quindi possibile ottenere una panoramica sistematica delle licenze professionali rilasciate.</p> <p>Al momento opportuno, l'accesso al registro centralizzato dovrà essere garantito a tutte le autorità esecutive cantonali.</p>
<b>Art.</b>	<b>cpv.</b>	<b>lett.</b>	<b>Osservazione/suggerimento</b>
2	1	a-d	Al momento non esistono prodotti omologati contenenti tutte le sostanze citate all'art.2. Per snellire l'articolo e semplificare la lettura, si suggerisce di eliminare le tipologie di gas per le quali non esistono prodotti omologati da impiegare.
15	1		Viene citato l'ente responsabile; che però secondo il rapporto esplicativo verrà sostituito da UFSP. L'articolo deve essere rivisto.
Allegato 2	1		Viene citato l'ente responsabile; che però secondo il rapporto esplicativo verrà sostituito da UFSP. L'articolo deve essere rivisto.

**Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici  
Consultazione**

Allegato 2	Nr. 2, cpv.1	-	Nel cpv. 1 si cita l'ente responsabile, ma con la revisione della presente Ordinanza e il rapporto esplicativo, l'ente responsabile viene sostituito da un organo di esame. Il cpv. 1 deve essere riformulato e l'ente responsabile sostituito da un organo d'esame.
Allegato 2	Nr. 8	cpv. 1c	Si suggerisce di alzare al 40% il valore per il superamento dell'esame in ognuno degli ambiti tematici elencati nell'allegato 1.
Allegato 3	Nr. 4	-	Si suggerisce di introdurre nel contenuto dei corsi di perfezionamento tematiche attuali accompagnate da casi di studio.
Allegato 3	-	-	In questo allegato non vengono specificati criteri concernenti la periodicità e la lingua dei corsi di perfezionamento. Si richiede di aggiungere un paragrafo in cui si definisce che i Centri di perfezionamento devono erogare le formazioni in una frequenza utile nel corso dei 5 anni e assicurare che i corsi siano proposti nelle lingue nazionali (tedesco, francese e italiano). L'accesso alla formazione continua deve essere garantito a tutti i titolari indistintamente dalla lingua e le minoranze linguistiche non devono essere sfavorite.

**Conclusione**

<input type="checkbox"/>	Consenso
<input checked="" type="checkbox"/>	Approvazione con richieste di modifica / prenotazioni
<input type="checkbox"/>	Revisione fondamentale
<input type="checkbox"/>	Rifiuto